

Domanda:

I produttori di rifiuti urbani ed i gestori del servizio pubblico di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani devono iscriversi al SISTRI?

Risposta:

I comuni, in qualità di produttori di rifiuti urbani e gestori del servizio pubblico di raccolta e trasporto di rifiuti urbani (iscritti nella Categoria 1 dell'Albo Nazionale gestori ambientali) non sono tenuti ad iscriversi al SISTRI. Per tali soggetti permane l'obbligo di dichiarazione MUD ai sensi dell' art.189, comma 5 del d.lgs. n.152/2006. Il tracciamento dei rifiuti urbani, assicurato dal SISTRI, comincia dal primo impianto di gestione dei rifiuti urbani.

I comuni e i gestori del servizio pubblico di raccolta e trasporto di rifiuti urbani della regione Campania devono, invece, ai sensi dell'articolo 2 del DM 17 dicembre 2009, iscriversi al SISTRI, rispettivamente nella categoria rifiuti urbani della regione Campania e trasportatori rifiuti urbani regione Campania.

Per i comuni il contributo da versare per l'iscrizione è determinato in base al numero degli abitanti; per le imprese di raccolta e trasporto il contributo è dovuto in relazione alla popolazione complessivamente servita ed al numero di veicoli a motore per i quali si richiede il dispositivo USB.

3 marzo 2010

Domanda:

L'intermediario di rifiuti urbani deve iscriversi al Sistri?

Risposta:

L'intermediario di rifiuti urbani deve iscriversi al SISTRI, ai sensi dell'articolo 1, comma 1 lett. a) del DM 17 dicembre 2009.

3 marzo 2010

Domanda:

I gestori di impianti di recupero/smaltimento di rifiuti urbani si devono iscrivere al SISTRI?

Risposta:

Tutti i gestori di impianti di recupero/smaltimento di rifiuti urbani devono iscriversi al SISTRI, ai sensi dell'articolo 1, comma 1 lettera a) del DM 17 dicembre 2009, nella categoria recuperatori/smaltitori.

Tale obbligo è anche in capo ai comuni, qualora siano titolari di autorizzazioni di impianti di recupero/smaltimento di rifiuti urbani.

I soggetti gestori adempiono all'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico di cui all'art.190 del d.lgs. n.152/2006 e alla comunicazione MUD, ai sensi dell'art.189, comma 3 dello stesso decreto, attraverso la compilazione delle schede SISTRI - Area registro cronologico.

Nel caso in cui gli impianti di recupero/smaltimento producano rifiuti, i gestori, sia pubblici che privati, si configurano come produttori di rifiuti di cui all'articolo 184, comma 3, lettera g), del citato d.lgs. n. 152/2006, e, pertanto, sono tenuti ad iscriversi al SISTRI anche come produttori di rifiuti entro il termine previsto per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1 lett. a) del decreto.

3 marzo 2010

Domanda:

Centri di raccolta comunali o intercomunali disciplinati dal decreto 8 aprile 2008 devono iscriversi al SISTRI?

Risposta:

Non sono obbligati ad iscriversi al SISTRI i centri di raccolta comunali o intercomunali disciplinati dal decreto 8 aprile 2008, come modificato dal decreto 13 maggio 2009, iscritti all'Albo Nazionale gestori Ambientali, che svolgono unicamente attività di raccolta, mediante raggruppamento per frazioni omogenee per il trasporto agli impianti di recupero, trattamento e, per le frazioni non recuperabili, di smaltimento, dei rifiuti urbani e assimilati.

Qualora dal centro di raccolta i rifiuti vengano movimentati da una impresa di trasporto iscritta al SISTRI, il sistema di tracciabilità si avvia con la compilazione della scheda SISTRI - Area di movimentazione da parte del trasportatore che deve inserire i dati inerenti il produttore che coincide con il centro di raccolta

3 marzo 2010

Domanda:

Gli impianti comunali o intercomunali ai quali vengono conferiti rifiuti urbani, autorizzati ai sensi del d.lgs.n.152/2006 per le operazioni di messa in riserva R13 e deposito preliminare D15, devono iscriversi al SISTRI?

Risposta:

Gli impianti comunali o intercomunali dei rifiuti urbani, autorizzati unicamente per le operazioni di messa in riserva R13 e deposito preliminare D15, sono tenuti ad iscriversi al Sistris nella categoria "centro di raccolta/piattaforma" ed a pagare il contributo forfettario di 500 euro all'anno, indipendentemente dalla quantità di rifiuti urbani gestiti.

3 marzo 2010

Domanda:

Come avviene la movimentazione dei rifiuti urbani in uscita dagli impianti comunali o intercomunali, autorizzati ai sensi del d.lgs.n.152/2006 per le operazioni di messa in riserva R13 e deposito preliminare D15?

Risposta:

Nel caso di movimentazione dei rifiuti urbani in uscita da impianti comunali o intercomunali che effettuano, in regime di autorizzazione, unicamente operazioni di messa in riserva R13 e/o deposito preliminare D15, effettuata da imprese di trasporto iscritte nella Categoria 1 di cui al decreto ministeriale 28 aprile 1998, n. 406, il gestore di tali impianti compila la scheda SISTRI - Area movimentazione, ne stampa una copia e la consegna, firmata, all'impresa di trasporto. Nel campo annotazioni del Registro cronologico inserisce la nota "trasporto effettuato da impresa iscritta in Categoria 1 dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali". La scheda SISTRI - Area di movimentazione accompagna il trasporto dei rifiuti fino all'impianto di recupero e/o smaltimento di destinazione. Ai fini dell'assolvimento della responsabilità del gestore dell'impianto comunale o intercomunale si applica il comma 14 dell'articolo 5 del DM 17 dicembre 2009.

3 marzo 2010

Domanda:

Nei casi in cui un produttore conferisca rifiuti speciali in convenzione al soggetto che gestisce il servizio pubblico di raccolta e trasporto di rifiuti urbani, chi inserisce i dati nel SISTRI?

Risposta:

Ai sensi dell'articolo 7 comma 3 del DM 17 dicembre 2009, i produttori che conferiscono i propri rifiuti, previa convenzione, al servizio pubblico o ad altro circuito organizzato di raccolta, possono adempiere agli obblighi di cui al DM stesso tramite il gestore del servizio di raccolta o della piattaforma di conferimento. In tali ipotesi il gestore del servizio pubblico di raccolta o della piattaforma di conferimento è tenuto a iscriversi al sistema SISTRI per la specifica categoria (centri di raccolta/piattaforma).

La responsabilità del produttore iniziale dei rifiuti è assolta al momento della presa in carico dei rifiuti da parte del centro di raccolta o piattaforma di conferimento.

I produttori che conferiscono i propri rifiuti al servizio pubblico di raccolta o alla piattaforma sono tenuti ad iscriversi al SISTRI, ai sensi dell'articolo 3 del decreto, ad eccezione degli imprenditori agricoli che trasportano e conferiscono i propri rifiuti in modo occasionale e saltuario per quantitativi che non eccedano i trenta chilogrammi o i trenta litri.

Qualora il trasporto dei rifiuti dal luogo di produzione al centro di raccolta o piattaforma di conferimento venga effettuato da imprese di trasporto iscritte al SISTRI, il delegato dell'impresa di trasporto compila la Scheda SISTRI - Area movimentazione con i dati del produttore; una copia della scheda, firmata dal produttore, viene consegnata al conducente del mezzo di trasporto, che provvede a sua volta a consegnarla al gestore del centro di raccolta o piattaforma di conferimento. Qualora il trasporto avvenga, invece, ad opera di imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi (art 212, comma 8, del d.lgs. n. 152/2006), i rifiuti trasportati sono accompagnati da schede SISTRI - Area movimentazione, debitamente numerate, compilate con i riferimenti del centro o della piattaforma quale destinatario e rilasciate al produttore dallo stesso gestore del centro o dalla piattaforma. Il delegato del centro inserisce i dati delle singole schede in sostituzione del produttore.

3 marzo 2010

Domanda:

I gestori di impianti di discarica definitivamente chiusi, ai sensi dell'art.12 del d.lgs. n.36/2003, sono tenuti ad iscriversi al SISTRI?

Risposta:

I gestori di discariche chiuse, qualora producano rifiuti di cui alla lettera g), del comma 3 dell'art. 184 del d.lgs. n.152/06, quali percolato e biogas, sono tenuti ad iscriversi al SISTRI nella categoria produttori, indipendentemente dal numero di dipendenti, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera a) del DM 17 dicembre 2009.

3 marzo 2010

Domanda:

Nelle discariche chiuse, ai sensi dell'art.12 del d.lgs.36/2003, in fase di gestione post operativa e che non dispongano di tecnologie adeguate per l'accesso al SISTRI, come avviene la movimentazione dei

rifiuti prodotti destinati ad impianti fuori sito?

Risposta:

Nel caso di impianti di discarica definitivamente chiusi, ai sensi dell'articolo 12, comma 3 del d.lgs.36/2003, e che non dispongano di tecnologie adeguate per l'accesso al SISTRI (un personal computer e una connessione ad internet), il registro cronologico e le Schede SISTRI sono compilati dal delegato della sede legale o dell'unità locale dell'impresa che effettua la gestione post operativa della discarica.

In tale ipotesi, il delegato dell'impresa di trasporto stampa due copie della scheda SISTRI e le consegna al conducente, che deve indicare data e ora della presa in carico dei rifiuti. Le copie sono firmate dal delegato della discarica. Una copia rimane al delegato dell'impianto e l'altra al conducente, che la riconsegna al delegato dell'impresa di trasporto. Il delegato dell'impresa di trasporto, entro 2 giorni lavorativi, accede al sistema ed inserisce i dati relativi alla data e all'ora della presa in carico dei rifiuti.

3 marzo 2010

Domanda:

Per le imprese di trasporto di rifiuti urbani della regione Campania, iscritte all'Albo Nazionale dei gestori ambientali in Categoria 1, è possibile indicare, in sede d'iscrizione al SISTRI, solamente alcuni autoveicoli tra quelli riportati nel provvedimento d'iscrizione all'Albo?

Risposta:

Le imprese di trasporto possono iscrivere al SISTRI solo parte dei veicoli iscritti all'Albo Nazionale gestori ambientali e cioè quelli che effettivamente trasportano rifiuti urbani. Considerato, comunque, che dalla data di operatività del SISTRI, il trasporto dei rifiuti urbani nella regione Campania potrà essere effettuato solo con autoveicoli muniti dei dispositivi previsti dal D.M. 17 dicembre 2009, gli autoveicoli riportati nel provvedimento d'iscrizione all'Albo e non allestiti con i dispositivi elettronici non potranno più essere utilizzati per il trasporto e, quindi, in prospettiva futura, saranno cancellati.
